



**OGGETTO: Delibera del Collegio dei Docenti n. 6/2023 del 08.03.2023  
APPROVAZIONE DEI CRITERI DI DEROGA ALLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO  
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO Artt. 2 e  
14 DPR 122/2009**

## IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTA la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20 "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche", e successive modifiche e integrazioni

VISTA la L.P. 29 giugno 2000, n. 12 "Autonomia delle scuole", e successive modifiche e integrazioni

VISTA la L.P. 24 settembre 2010, n. 11 "Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano"

VISTA la D.G.P. 13 dicembre 2010, n. 2041 "Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli della scuola secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano"

VISTA la D.G.P. 3 settembre 2012, n. 1301 "Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del secondo biennio e del quinto anno dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale in lingua italiana a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013"

VISTA la D.G.P. 29 ottobre 2019, n. 891 "Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo ciclo di istruzione della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano – Integrazione Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti di istruzione professionale in lingua italiana della provincia di Bolzano – Revisione"

VISTO l'art 11 del D.lgs del 19 febbraio 2004, n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53

VISTO l'art 5 del D.lgs del 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTI gli Artt. 2 e 14 del DPR del 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2008, n. 169

VISTA la Circolare Ministeriale del 4 marzo 2011, n. 11 prot. N. 1483

VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto valido per il triennio 2021-2024 e i rispettivi RAV e PDM

VISTO il Regolamento di Istituto attualmente in vigore presso l'Istituto Pluricomprensivo Vipiteno Alta Val D'Isarco

VISTO il Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado della provincia di Bolzano (Testo unico del 23 aprile 2003)

CONSTATATA la necessità di integrare il Regolamento d'Istituto vigente, della parte dei Criteri di deroga per la validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado

VALUTATO che la base di riferimento, così come sancito sia dall'art. 2, comma 10, che dall'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009, per la determinazione del limite di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina e che in tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dal calendario scolastico provinciale, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orari dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dal calendario scolastico provinciale costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo alunno/studente.

**DELIBERA**

**a voti unanimi legalmente espressi**



di approvare i seguenti criteri di deroga ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado Artt. 2 e 14 del DPR 122/2009:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate)
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
- donazioni di sangue
- visite specialistiche e day hospital
- gravi e documentate esigenze di famiglia (p.e. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore)
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado
- provenienza da altri paesi in corso d'anno
- rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali e internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- eccezionali eventi atmosferici o geofisici non prevedibili
- partecipazione ad attività progettuali e scambi culturali rigorosamente documentati da accordi approvati dalla Dirigente
- mancata frequenza dovuta alla disabilità
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposto (cfr. Legge 516/1998 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- assenze legate al COVID, certificate con referto di tampone positivo dell'alunno all'avvio del periodo e referto di tampone negativo del medesimo a conclusione del periodo
- altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati

si precisa che:

- **non rientrano nelle deroghe le assenze dovute a provvedimenti disciplinari**
- **qualora l'alunno non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC e chieda di uscire dall'istituto durante l'ora di religione, dal monte ore devono essere detratte 34 ore**
- **rientrano nel computo delle ore di assenze anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate e i giorni di sospensione per motivi disciplinari**
- **potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente, se a giudizio del Consiglio di Classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno/studente**
- **il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo**

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico a ogni alunno e studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno.

L'istituzione scolastica comunica seconda una periodicità fissa (prima degli scrutini intermedi e finali) informazioni puntuali a ogni alunno/studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o tempestivamente comunicate e documentate entro 5 (cinque) giorni dal rientro a scuola. La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate



devono essere consegnati al Coordinatore di classe oppure inoltrati alla segreteria didattica (all'e-mail [spc.vipiteno@scuola.alto-adige.it](mailto:spc.vipiteno@scuola.alto-adige.it)). Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve esserne data comunicazione preventiva alla scuola.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno quest'ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul registro elettronico

Vipiteno, 08.03.2023

La dirigente scolastica  
Dott.ssa Raffaella Lauria